

STATUTO dell'Associazione GIOCO ARMONICO, ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – Costituzione

1.1 È costituita l'Associazione denominata Gioco Armonico, Ente del Terzo Settore, che in seguito sarà denominata l'associazione. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del terzo settore.

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 L'associazione avrà durata sino al 31/08/2030.

1.4 L'associazione ha sede in Lacchiarella – 20084 (MI) in Via Vignolo 1/7.

La sede legale potrà essere spostata all'interno dello stesso Comune senza che questo comporti modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente di attività di interesse generale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.Lgs. n. 117/2017 lettere d), i) e l) e successive modificazioni e integrazioni:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.Lgs. n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
- alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, l'associazione si propone di: sviluppare la ricerca individuale di esperienze ricreative attive e una coscienza sociale fondata sul rispetto dell'altro e sulla libera espressione del sé, attraverso lo studio e la riscoperta dell'ambiente naturale e la conoscenza del patrimonio musicale, culturale, artistico e ludico di ogni paese; favorire l'amore e il rispetto della natura, anche attraverso una fruizione responsabile; favorire il riconoscimento della diversità, l'integrazione fra popoli e la solidarietà sociale; favorire la passione per la musica, la cultura e l'arte in tutte le sue forme di espressione; favorire il gioco come mezzo di espressione individuale, di socializzazione e come fondamentale mezzo di apprendimento; proporre un uso consapevole e sostenibile delle nuove tecnologie; favorire uno stile di vita armonico, attraverso iniziative che valorizzino l'importanza delle relazioni interpersonali, del movimento e dello sport, dell'alimentazione, della corretta gestione del tempo e dell'equilibrio psicofisico.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'associazione si propone di: organizzare e realizzare progetti ludici, didattici, pedagogici e socio-culturali fondati sull'esperienza ricreativa attiva, sull'amore ed il rispetto della natura, sulla passione per la musica, la cultura e l'arte in tutte le sue forme di espressione e sulle tematiche della multiculturalità e solidarietà sociale; organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, concerti, saggi, dibattiti, mostre, spettacoli, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali, convegni, corsi, seminari, attività di formazione professionale, viaggi di studio e progetti educativi scolastici ed extra-scolastici; perseguire finalità ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attività nei campi del gioco, dell'informazione, della cultura e dell'arte, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; promuovere l'attività didattica, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage, anche allestendo centri culturali a servizio dei soci e dei cittadini ed erogando borse di studio in favore di studenti meritevoli; promuovere l'espressione di coloro che si siano distinti per la propria produzione artistica e culturale; promuovere l'adozione della musicoterapia, dell'arteterapia, della biodanza e di tutte le altre forme di terapia alternative quali strumenti per il raggiungimento del benessere nell'uomo; utilizzare strumenti audiovisivi e multimediali per produrre materiale divulgativo di tipo informativo, ricreativo e didattico; realizzare iniziative pubblicitarie nei settori culturali, artistici e didattici; l'edizione e la distribuzione di libri, testi, periodici, riviste, bollettini, notiziari, indagini, ricerche, edizioni fonografiche, audiovisivi, multimediali, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi, ricerche e consulenze, piani di fattibilità e progettazione di interventi socio-culturali. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione della attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alle origini, alle condizioni socio-economiche. Per il raggiungimento delle suddette finalità l'associazione potrà inoltre collaborare e stipulare convenzioni con qualsiasi ente, organismo, movimento o associazione, nazionale o internazionale, potrà esercitare la propria attività sia sul territorio nazionale che all'estero. L'associazione può esercitare: attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti individuati con apposito Decreto ministeriale; anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo. Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 4 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: assemblea degli associati; organo amministrativo (consiglio direttivo); presidente; organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge

Carlo Rondoni
Roberto

Art. 5 – Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative. Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 6 – Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano: essa determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati. All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili: delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 7 – Funzionamento dell'assemblea degli associati

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta – anche via e-mail – contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, all'indirizzo email risultante dal Libro dei soci dell'associazione, con almeno 8 giorni di preavviso per le assemblee ordinarie e 15 giorni per le assemblee straordinarie. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. La prima e la seconda convocazione possono avvenire nella stessa giornata. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea può essere svolta presso la sede legale, presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, o in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea; predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati. L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario devono essere fisicamente presenti alla riunione. L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 – Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

Art. 10 – Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta. Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Handwritten signatures:
Pent
Cah
Rouand
Rouand
Rouand

Art. 11 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 – Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Tutte le entrate ed eventuali avanzzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 14 – Destinazione degli avanzzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 15 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 16 – Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'associazione dura dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



Roberto Ino

Osbaldo

Per

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5

Registrato

Al N. 3923

Serie 3

Il 16/11/2020

200,00